STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 173

Assegnazione classi di stipendio

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nella qualifica nella quale essi vengono inquadrati, la classe di stipendio in godimento a tale data. Peraltro, ai dipendenti inquadrati in una qualifica per la quale sia previsto uno stipendio iniziale inferiore a quello gia' stabilito per la qualifica precedentemente rivestita, viene attribuita la classe di stipendio d'importo non superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di allievo ispettore, prevista dal preesistente ordinamento, viene attribuito lo stipendio iniziale relativo alla nuova qualifica di ispettore, con decorrenza dalla, data suddetta, anche ai fini dei successivi aumenti periodici. Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per 10 varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero gia' in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio. Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste della presente, legge, nonche' le anzianita' naturale in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianita', i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data il cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1 maggio 1921, n. 761, dell'articoli 3 dalla legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954 n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 171. Per i dipendenti gia' sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, vai tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo al suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianita' di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo.(5)

Versione in vigore dal 13 aprile 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni generali per l'inquadramento del personale, per la formazione dei ruoli e per l'assegnazione delle classi di stipendio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-173-assegnazione-classi-di-stipendio/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it